

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1014

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PRESTIGIACOMO, BARTOLOZZI, OCCHIUTO, GERMANÀ, MINARDO,  
SCOMA, SIRACUSANO**

Introduzione dell'articolo 582-*bis* del codice penale, in materia di maltrattamenti o lesioni in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-educative, e modifica all'articolo 463 del codice civile, in materia di esclusione dalla successione per violazione degli obblighi di assistenza materiale e morale

*Presentata il 27 luglio 2018*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La cronaca degli ultimi anni — come tutti ben sappiamo, purtroppo — è costellata di episodi di abbandono, maltrattamento e violenza a danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-educative: parliamo cioè di persone — anziani, bambini, malati — che per varie ragioni risultano bisognose, non autosufficienti e non autonome e che necessitano per questo dell'assistenza materiale e morale dei familiari e di coloro i quali, in tali strutture, sono preposti alla loro custodia.

Le particolari condizioni di dipendenza in cui queste persone versano e la situazione di protezione, empatia e affidamento

che dovrebbe caratterizzare la loro permanenza in questi luoghi rendono ancora più gravi gli abusi, le negligenze e le violenze che troppo spesso si perpetrano in ogni zona d'Italia.

Gli interventi fino ad oggi messi in campo dal legislatore si sono rilevati solo parzialmente efficaci.

In particolare, l'inserimento di un'apposita aggravante all'articolo 61 del codice penale, tesa a punire in modo più grave chiunque commetta reati colposi in danno delle categorie dei soggetti in questione, è stata depotenziata in sede applicativa, spesso risultando, addirittura, del tutto annullata

nel giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti.

Per superare tale criticità, con l'articolo 1 della presente proposta di legge si prevede di far assurgere questa aggravante, con i dovuti adattamenti, a titolo di reato autonomo, destinato a sanzionare tutti coloro che si rendano autori di maltrattamenti, percosse o lesioni (cioè, le fattispecie più frequenti denunciate dalle ormai drammatiche statistiche) in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-educative. La pena prevista per il reato è la stessa rispettivamente prevista per queste tipologie di reato, aumentata automaticamente di un terzo.

Il vantaggio della configurazione quale autonoma fattispecie di reato, anziché come aggravante, è evidente: attraverso questo accorgimento si evita infatti che essa soggiaccia, recedendo o scomparendo, nel giudizio di bilanciamento fra le circostanze.

Un altro tema che la politica deve collocare al centro della sua agenda è quello della prevenzione e della repressione dei fenomeni di abbandono degli anziani da parte dei figli e degli altri discendenti. Come noto, nell'ordinamento è presente l'obbligo dei genitori di mantenere i figli, ma difetta un'espressa previsione che pre-

veda, in termini altrettanto generali, l'obbligo per i figli di mantenere i genitori; è altrettanto noto che la giurisprudenza – sia pur a limitati fini applicativi – ha comunque desunto questo principio dal generale dovere solidaristico sancito dall'articolo 3, secondo comma, e dall'articolo 29 della Costituzione, là dove riconosce la famiglia come società naturale.

In attesa di un intervento più organico sul tema e ferma restando la necessità di una sensibilizzazione culturale e sociale, spetta al legislatore intervenire con gli strumenti del diritto. Constatata la difficile praticabilità di rimedi sanzionatori, la soluzione più efficace ed efficiente per contrastare le pratiche di abbandono si ravvisa sul piano (prosaico, ma di sicuro impatto) dell'indegnità a succedere: con l'articolo 2 della presente proposta di legge, in piena armonia con lo spirito e con la *ratio* che la informano, si modifica l'articolo 463 del codice civile, inserendo fra le cause d'indegnità a succedere il compimento di gravi violazioni degli obblighi di cura e di assistenza materiale e morale nei confronti della persona della cui successione si tratta, là dove contrarie all'ordine o alla morale delle famiglie.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## Art. 1.

1. Dopo l'articolo 582 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 582-bis. — (*Maltrattamento, percosse e lesioni in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-educative*). — Chiunque maltratti, percuota o cagioni una lesione personale non colposa dalla quale derivi una malattia nel corpo o nella mente in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie ovvero presso strutture socio-sanitarie residenziali o semi-residenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative è punito con la pena prevista, rispettivamente, dagli articoli 572, 581 e 582 aumentata di un terzo ».

## Art. 2.

1. All'articolo 463 del codice civile, dopo il numero 6) è aggiunto il seguente:

« 6-bis) chi, serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, abbia compiuto gravi violazioni degli obblighi di cura e di assistenza materiale e morale nei confronti della persona della cui successione si tratta ».



\*18PDL0024770\*